Agricoltura Oggi
Il primo giornale degli imprenditori, degli operatori e dei professionisti della terra e dell'agroindustria
OGNI SABATO IN EDICOLA

Enti locali & Federalismo

IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Agricoltura Oggi
Il primo giornale degli imprenditori, degli operatori e dei professionisti della terra e dell'agroindustria
OGNI SABATO IN EDICOLA

SUPERSINDACI/ Lo prevede il dl sicurezza. E Verona aumenta le multe, anche in base alla recidiva

Ordinanze, una miniera d'oro

Derogabili gli importi per pagare le sanzioni in misura ridotta

DI FRANCESCO CERISANO
E STEFANO MANZELLI

Il ministro Maroni aveva chiesto ai sindaci di essere creativi. Fatto il decreto che mette nero su bianco tutti i nuovi poteri di ordinanza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, sarebbe toccato ai primi cittadini dimostrare di saper usare a pieno i nuovi e incisivi strumenti normativi predisposti dal governo. La risposta dei sindaci non si è fatta attendere. A due giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, nuove ordinanze fioccano in tutta Italia. Da Roma a Novara, da Verona a Vicenza, da Firenze a Trieste, da Venezia a Rimini è tutto un elenco di proibizioni. Nel mirino dei sindaci-sceriffi non ci sono solo le prostitute, gli accattoni molesti o i lavavetri, ma anche i consumatori di alcol in strada, i frequentatori di parchi e chi viene scovato a rovistare nei cassonetti. E le multe stanno diventando sempre più salate. Perché il pacchetto sicurezza dà ai comuni la possibilità di aumentare, e non di poco, le sanzioni per chi viola regolamenti e ordinanze. Il Testo unico sugli enti locali prevede un minimo di 25 e un massimo di 500 euro, offrendo al contempo ai trasgressori la possibilità di estinguere subito la multa, pagando un importo ridotto pari al doppio del minimo o al terzo del massimo edittale, qualora più favorevole.

Ora le cose cambiano perché questa forchetta sanzionatoria rischia di essere del tutto disapplicata. Il dl sicurezza (n.92/2008 convertito nella legge 24 luglio 2008 n.125) attribuisce (art. 6-bis) alla giunta comunale la facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga ai limiti di cui sopra.

I sindaci hanno subito colto la palla al balzo. A Verona, per esempio, non hanno perso tempo e con una delibera del 30 luglio, la giunta guidata dal sindaco Flavio Tosi ha deliberato, all'unanimità, di aumentare tutti gli importi da pagare per estinguere subito l'illecito amministrativo. Chi non rispetta i limiti all'accattonaggio dovrà versare 100 euro per fare pace col comune. Chi, incurante del divieto di meretricio su strada, si ferma con la propria auto per «richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali» andrà incontro a un vero salasso: da 36 euro la sanzione sale a 500 euro. In altri termini, la cifra minima da pagare per ottenere l'effetto liberatorio coincide con quella massima. Per quanto riguarda il divieto di consumare bevande alcoliche all'aperto conterà invece la recidiva: si pagheranno 100 euro in caso di prima violazione, 250 euro per la seconda e 500 euro per la terza.

Flavio Tosi

Multe pesanti, dunque, a cui potrà aggiungersi in tutti i casi il sequestro cautelare delle cose che sono servite a commettere la violazione o che ne costituiscono il prodotto (l'automobile o il denaro nel caso delle ordinanze anti-lucciole).

Questo per quanto riguarda le sanzioni amministrative. Ma il sindaco, in qualità di ufficiale di governo, potrà adottare non solo ordinanze di routine a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, ma anche provvedimenti urgenti. In questo caso, stante la straordinarietà dell'intervento, l'ordinamento ammette l'applicazione di una sanzione penale ai sensi dell'art. 650 cp. Che per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità per ragione di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, prevede, se il fatto non costituisce più grave reato, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro.

L' Anci avvia la raccolta delle ordinanze. Intanto, l'associazione dei comuni ha deciso di avviare la raccolta delle ordinanze emesse dai comuni in tema di sicurezza urbana e di incolumità allo scopo di realizzare una banca dati da condividere con il ministero dell'interno. Il segretario generale dell'associazione, Angelo Rughetti, ha inviato una lettera ai sindaci chiedendo l'invio (agli indirizzi e-mail verbari@anci.it - campioni@anci.it) dei provvedimenti già emanati o da emanarsi in applicazione della nuova formulazione dell'articolo 54 del Tuel.

L'ordinanza anti-lucciole del sindaco di Verona sul sito www.italiaoggi.it

Così l'ordinanza anti-accattoni del comune di Verona

ORDINANZA N... del....
OGGETTO: limiti all'accattonaggio nel territorio del comune di.....

IL SINDACO
Considerato il notevole incremento di soggetti che, specie nelle vie del centro storico, presso le intersezioni stradali, davanti le chiese e gli ingressi di cimiteri e ospedali, nel piazzale della stazione, nei mercati su aree pubbliche e in altri analoghi luoghi dove maggiore è la concentrazione o il passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell'accattonaggio anche in forma petulante e molesta, a volte accompagnandosi con infanti o avvalendosi di minori oppure atteggiandosi in modo ripugnante o vessatorio, ovvero esibendo o simulando malformazioni o menomazioni e analoghi mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;
Considerato altresì che l'aumento del fenomeno, segnalato dalla polizia municipale e dagli stessi cittadini, e oggetto di particolare attenzione da parte dei media, se per un verso è seguito attentamente dai servizi sociali comunali per attivare ogni opportuna iniziativa per aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza, dall'altro deve essere oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, al rischio per l'incolumità degli stessi mendicanti quando si soffermano nel mezzo delle intersezioni stradali, alle speculazioni criminali che gravano sui soggetti deboli impiegati nel mendicantato, quali i minori, le donne, gli anziani e i portatori di handicap;
Ritenuto quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario impedire l'accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti citati;
Visto l'articolo 30 del regolamento di polizia urbana che detta disposizioni per contrastare il disturbo e le molestie nel centro abitato;
Visto l'articolo 54 del dlgs 18/8/2000, n. 267 come novellato dal dl 23/5/2008, n. 92 convertito con legge 24/7/2008, n. 125;
Visto l'articolo 7 bis del dlgs 18/8/2000, n. 267;
Visto l'articolo 16 della legge 24/11/1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24/7/2008, n. 125 di conversione del dl 23/5/2008, n. 92;
Vista la deliberazione di giunta del 30 luglio 2008, avente a oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;
Visto l'articolo 190 del dlgs 30/4/1992, n. 285;

ORDINA
L'accattonaggio non è consentito nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati:
- presso le intersezioni stradali;
- all'interno e in prossimità dei mercati rionali;
- nelle aree prospicienti le stazioni ferroviarie, gli ospedali, le case di cura;
- davanti e in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
- davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
- davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di:
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 100;
la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della citata legge.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio comunale, ed è immediatamente esecutiva.
Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo, alla Questura, al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri, al Comando provinciale Guardia di finanza, alla Polizia provinciale.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al Tar del .... o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al presidente della repubblica.